

Codice A1814B

D.D. 7 giugno 2021, n. 1578

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Ditta: "Azienda agricola Il Cipin" di Guido Giuseppe. Interventi selvicolturali in comune di Voltaggio. Istanza n. 2021/58595 - Approvazione proposta di variante tecnica.



ATTO DD 1578/A1814B/2021

DEL 07/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. – Ditta: “Azienda agricola Il Cipin” di Guido Giuseppe. Interventi selvicolturali in comune di Voltaggio. Istanza n. 2021/58595 – Approvazione proposta di variante tecnica.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la Comunicazione semplice di taglio n 2021/58595 effettuata da “Azienda agricola Il Cipin” di Guido Giuseppe *omissis* P.IVA *omissis* – Iscrizione Albo Imprese forestali: 131”;

TENUTO CONTO che in data 18/05/2021 è pervenuta una richiesta di variante tecnica parziale per conto delle summenzionata ditta con lettera del Settore Foreste della Regione Piemonte, corredata dalla relativa documentazione progettuale a firma del dott. Paolo Camerano di IPLA finalizzata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 del Regolamento forestale;

PRESO ATTO che tale proposta di variante parziale è finalizzata all'attuazione del programma di interesse regionale in materia forestale e che consiste nella deroga al calendario dei tagli stabilito con l'art. 18 del Regolamento forestale regionale vigente per complessivi 0,8324 ha, per cui si prevede in parte il taglio nella stagione primaverile (0,2460 ha) ed in parte nella stagione estiva (0,2797 ha);

PRESO ATTO dell'istruttoria favorevole alla proposta di variante del funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti della Regione Piemonte dott. Giorgio Cacciabue;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la proposta di variante alla Comunicazione semplice di taglio n 2021/58595, pervenuta in data 18/05/2021, nell'ambito del progetto di sperimentazione redatto dal Dott. For. Paolo Camerano, trasmesso dal Settore Foreste della Regione Piemonte, con le prescrizioni di seguito riportate:

- si approva la superficie complessiva di intervento oggetto di variante, pari a 0,8324 ha e suddivisa in 0,2460 ha di taglio primaverile e in 0,2797 ha di taglio estivo, da effettuarsi in deroga alle prescrizioni dell'art. 18 del Regolamento forestale regionale vigente;
- eventuali ulteriori varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzate;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – qualora previste - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di

antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.R. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento);
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Giorgio Cacciabue

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli